



COMUNE DI  
**SERRAVALLE PISTOIESE**

VIA GARIBALDI 50 – SERRAVALLE PISTOIESE  
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064  
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N° 35 del 28/06/2021*

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA.**

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 20:00, nella MODALITA' VIDEOCONFERENZA, alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	LUNARDI PIERO	X		10	LANDI RAFFAELE	X	
2	GORBI FEDERICO	X		11	GIOVANNONI MATTEO	X	
3	GARGINI ILARIA	X		12	QUERCI SIMONA	X	
4	BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE	X		13	GORI LUCIANA VIVIANA	X	
5	BARDELLI ROBERTO	X		14	BENINI CATERINA	X	
6	FILONI FLORE		X	15	MENCHETTI ELISABETTA	X	
7	VETTORI BENEDETTA	X		16	SPINELLI GIANFRANCO	X	
8	AGOSTINI STEFANO	X		17	ROMANI GIULIA	X	
9	LA PIETRA PATRIZIA	X					

ASSEGNATI: 17                      IN CARICA: 17  
PRESENTI: 176 ASSENTI: 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Piero Lunardi nella sua qualità di Sindaco .

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Paola Aveta.

La seduta è: Pubblica

Dibattito vedi allegato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., che ha istituito nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- nr. 39 del 06.06.2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 29 del 11.04.2016 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 18 del 28.02.2018 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 41 del 20.06.2019 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 25 del 30.04.2020 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

**Preso atto** dell'entrata in vigore di norme di settore che hanno riflessi sull'applicazione della Tassa sui rifiuti per cui si rende necessario adeguare il testo regolamentare vigente alle nuove disposizioni che di seguito si riassumono:

- entrata in vigore del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 di attuazione della direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che ha modificato numerose disposizioni del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati che impattano sul regime del prelievo comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti ed in particolare ha modificato la definizione e classificazione dei rifiuti, ha soppresso il potere di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani (venendo meno il rifiuto assimilato), ha introdotto la possibilità per le utenze non domestiche di sottrarsi al servizio in privativa comunale e fruire del servizio di operatore abilitato;
- entrata in vigore del nuovo sistema tariffario MTR approvato con deliberazione 443/2019 e successivamente modificato con deliberazione 493/2020 da ARERA, che ha riflessi sulla predisposizione del Piano finanziario e nonché sulla modalità di approvazione dello stesso a seguito della citata deliberazione 443/2019;

**Rilevata** pertanto, la necessità alla luce di queste considerazioni di adeguare l'attuale testo regolamentare TARI, apportando le modifiche di seguito indicate:

- **art. 2** "Gestione e classificazione dei rifiuti" : modifica a seguito delle nuove definizioni di rifiuti (articolo 183 del D. Lgs 152/2006) e classificazione, secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi ed in rifiuti non pericolosi (articolo 184 del citato D. Lgs), ad opera delle disposizioni del D. Lgs nr. 116/2020;

- **art. 3** "Rifiuti assimilati agli urbani" : abrogazione dell'articolo in conseguenza di quanto sopra;

- **art. 6** "Presupposto per l'applicazione del tributo" : eliminazione della parola "assimilati" in quanto categoria di rifiuti non più esistente;

- **art. 9** "Esclusione dall'obbligo di conferimento" : eliminazione della parola "assimilati" in quanto categoria di rifiuti non più esistente;

- **art. 9 bis** "Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti delle attività agricole" : articolo introdotto a seguito delle modifiche disposte dal D. Lgs 116/2020 all'articolo 184 del D. Lgs 152/2006;

- **art. 10** "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio" : eliminazione della parola "assimilati" in quanto categoria di rifiuti non più esistente e modifica della lettera e) comma 2, relativamente all'assoggettabilità dei magazzini delle attività industriali;

- **art. 11** "Superficie degli immobili" : eliminazione della parola "assimilati" in quanto categoria di rifiuti non più esistente;

- **art. 14** "Articolazione della tariffa" : aggiornamento del comma 4;

- **art. 21** "Tributo giornaliero" : eliminazione della parola "assimilati" in quanto categoria di rifiuti non più esistente e sostituzione del termine "tassa" con il termine "canone unico patrimoniale" ;

- **art. 25** "Riduzione per il riciclo" : eliminazione della parola "assimilati" in quanto categoria di rifiuti non più esistente ed adeguamento della nuova disciplina introdotta dal D. Lgs 116/2020;

- **art. 25 bis** "Riduzione per avvio al recupero dei rifiuti urbani" : articolo introdotto per adeguamento alla nuova disciplina di cui al D.Lgs 116/2020;

- si è proceduto all'adeguamento degli allegati del regolamento alle nuove disposizioni di legge: Allegato A - "Sostanza assimilate ai rifiuti urbani" è da intendersi soppresso; Allegato B - "Categorie di utenze non domestiche" viene mantenuto ed aggiornato.

### **Visti e richiamati:**

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi

pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

- il D.M. 13/01/2021 del Ministero dell'Interno con cui è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 3, comma 2, del D.L. nr. 56 del 30/04/2021 che ha ulteriormente differito al 31/05/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;

- l'articolo 30, comma 5, del D. Lgs 22 marzo 2021 che ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

**Considerato** che a norma dell'art. 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato e integrato, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**Considerato** altresì che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del citato decreto-legge n. 201/2011, le delibere di approvazione o modificazione dei regolamenti tributari acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

Acquisito il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, del D.Lgs nr. 267/2000;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Lgs. nr. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 7 (Landi, Querci, Gori, Menchetti, Benini, Spinelli, Romani) resi in forma palese dai nr. 16 consiglieri presenti

### **DELIBERA**

1. Di approvare le modifiche agli articoli del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI" così come indicato in premessa e riportate nell'allegato A alla presente proposta, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, nei termini di legge, al fine di consentire l'efficacia del provvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che la modifica al citato regolamento, approvata con il seguente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2021.

Con voti favorevoli nr. 15, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 1 (Landi) resi in forma palese dai nr. 16 consiglieri presenti, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire con la massima tempestività l'esecuzione di tutti i necessari ed obbligatori adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Piero Lunardi

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale  
Paola Aveta